

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Indirizzo Postale: Viale dell'Esercito, 186 – 00143 ROMA

Posta Elettronica: previmil@postacert.difesa.it

previmil@previmil.difesa.it

persomil@postacert.difesa.it

persomil@persomil.difesa.it

OGGETTO: Cessazioni dal servizio permanente. Adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso al pensionamento del personale militare per il triennio 2016-2018.

A (VEDASI ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO "A")

^^^ ^^^ ^^^ ^^^

Seguito:

- a. circolare n. M_D/GPREV/1^/1000/122/2010 del 7 dicembre 2010;
- b. circolare n. M_D GMIL2 VDGM II SGR/0308464 del 15 novembre 2013;
- c. circolare n. M_D GMIL 1299413 del 5 dicembre 2014.

^^^ ^^^ ^^^ ^^^

1. PREMESSA

In attuazione di quanto disposto dall'art. 12, comma 12 bis del Decreto Legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, il Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato il Decreto in data 16 dicembre 2014, recante disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita, nel quale, tra l'altro, è stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici sono ulteriormente incrementati di 4 mesi.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con circolare n. 63 del 20 marzo 2015, ha ribadito che l'adeguamento alle speranze di vita di cui al citato Decreto si applica anche nei confronti del personale militare. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, fermo restando l'adeguamento già previsto dal 1° gennaio 2013 (pari a 3 mesi), l'ulteriore incremento della speranza di vita pari a 4 mesi si applica ai requisiti anagrafici e, qualora l'accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall'età, a quello contributivo previsto per il trattamento pensionistico.

Con la presente circolare si intendono, pertanto, impartire le disposizioni integrative alla circolare a seguito b., alla luce dell'emanazione del suddetto Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle indicazioni fornite dall'INPS con la citata circolare n. 63 del 20 marzo 2015.

./

2. REQUISITI PER L'ACCESSO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO

a. PERSONALE A CUI NON SI APPLICA L'ULTERIORE INCREMENTO DI 4 MESI QUALE ADEGUAMENTO DELLA SPERANZA DI VITA

L'ulteriore adeguamento alla speranza di vita dei requisiti di accesso al pensionamento non si applica al personale militare che abbia maturato entro il 31 dicembre 2015, anche se la cessazione dal servizio intervenga successivamente a tale data, i seguenti requisiti:

- raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un'età anagrafica di almeno 57 anni e 3 mesi;
- raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota dell'80%, a condizione che la stessa sia stata conseguita entro il 31 dicembre 2011 e in presenza di un'età anagrafica di almeno 53 anni e 3 mesi;
- raggiungimento di un'anzianità contributiva di 40 anni e 3 mesi.

A detto personale, pertanto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla circolare a seguito b., in merito alle decorrenze della pensione (c.d. finestra mobile e, esclusivamente nel caso di accesso alla pensione con l'ultimo dei requisiti sopracitati, l'ulteriore posticipo di 3 mesi).

b. RAGGIUNGIMENTO DEL LIMITE DI ETÀ CON ACCESSO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA (art. 924 e seguenti del Decreto Legislativo n. 66/2010)

A decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018, per il solo personale in servizio permanente che, alla data del raggiungimento del limite d'età previsto per il grado e la qualifica di appartenenza, non abbia maturato i requisiti minimi previsti per le pensioni di anzianità, il limite di età considerato per l'accesso alla pensione di vecchiaia deve essere incrementato di 7 mesi.

Resta in ogni caso fermo il regime delle decorrenze introdotto dall'art. 12, commi 1 e 2 della Legge n. 122/2010 (c.d. finestra mobile).

A titolo esemplificativo si riportano alcuni esempi:

Raggiungimento limite di età 1° gennaio 2016	Anzianità contributiva al 1° gennaio 2016	Data di accesso al trattamento pensionistico
60 anni	36 anni	2 gennaio 2016 – essendo già decorsi 12 mesi di "finestra mobile" dalla maturazione del requisito dell'anzianità minima contributiva prevista per le pensioni di anzianità (35 anni)
60 anni	35 anni e 4 mesi	2 settembre 2016 – 12 mesi (o frazione di anno) dalla maturazione dell'anzianità minima contributiva (35 anni)
60 anni	meno di 35 anni	2 agosto 2017 – 19 mesi dal raggiungimento del limite di età

Si può notare che, nel primo degli esempi sopra riportati, al raggiungimento del limite di età l'interessato ha maturato i requisiti minimi previsti per le pensioni di anzianità, nonché il periodo di "finestra mobile" pari a 12 mesi.

Nel secondo, come anche in tutti quei casi in cui gli interessati, al raggiungimento del limite di età, abbiano maturato un'anzianità contributiva inferiore a 36 anni ma almeno pari a 35.

comunque non si applica l'adeguamento alla speranza di vita in quanto il militare alla data del raggiungimento del limite di età ha maturato i requisiti minimi previsti per le pensioni di anzianità, applicandosi, quindi, soltanto il periodo di "finestra mobile" pari a un anno (o frazione di anno), a decorrere dalla maturazione del requisito minimo di anzianità contributiva (35 anni).

Nel terzo caso, invece, oltre all'applicazione della finestra mobile pari a un anno, si dà luogo anche all'adeguamento dell'incremento della speranza di vita, pari a 7 mesi, in quanto, alla data del raggiungimento del limite di età, il militare non ha maturato i requisiti minimi previsti per le pensioni di anzianità.

c. CESSAZIONE DAL SERVIZIO A DOMANDA CON ACCESSO ALLA PENSIONE DI ANZIANITA' (art. 933 del Decreto Legislativo n. 66/2010)

A decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018, per effetto dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita, l'accesso al pensionamento anticipato, fermo restando il regime delle decorrenze previsto dall'art. 12, comma 2 della Legge n. 122/2010, si consegue se in possesso dei seguenti requisiti:

- raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un'età anagrafica di almeno 57 anni e 7 mesi;
- raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota dell'80%, a condizione che la stessa sia stata conseguita entro il 31 dicembre 2011 e in presenza di un'età anagrafica di almeno 53 anni e 7 mesi;
- raggiungimento di un'anzianità contributiva di 40 anni e 7 mesi, indipendentemente dall'età anagrafica.

Nel caso di accesso alla pensione con l'ultimo dei predetti requisiti (raggiungimento dell'anzianità contributiva a prescindere dall'età anagrafica), si precisa che l'accesso al trattamento pensionistico si consegue con l'ulteriore posticipo di 3 mesi rispetto ai 12 di "finestra mobile" in applicazione dell'art. 18, comma 22 ter del Decreto Legge n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011.

Si riportano, di seguito, alcuni esempi illustrativi:

Requisito/requisiti utili maturati ai fini della pensione anticipata	Data di maturazione del requisito	Data di accesso al trattamento pensionistico
57 anni e 3 mesi di età e 35 anni di anzianità contributiva	31 dicembre 2015	1° gennaio 2017 (12 mesi dalla maturazione del requisito anagrafico/contributivo)
57 anni e <u>7 mesi</u> di età e 35 anni di anzianità contributiva	1° maggio 2016	2 maggio 2017 (12 mesi dalla maturazione del requisito anagrafico/contributivo)
40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva (a prescindere dall'età anagrafica)	31 dicembre 2015	1° aprile 2017 (15 mesi dalla maturazione dell'anzianità contributiva, pari a 12 mesi di "finestra mobile" + ulteriore posticipo di 3 mesi)
40 anni e <u>7 mesi</u> di anzianità contributiva (a prescindere dall'età anagrafica)	1° maggio 2016	2 agosto 2017 (15 mesi dalla maturazione dell'anzianità contributiva)

Relativamente al secondo e al quarto esempio riportati nella tabella sovrastante, si ribadisce che i nuovi requisiti anagrafico/contributivo ovvero solo contributivo (35 anni contributivi abbinati all'età anagrafica di almeno 57 anni e 7 mesi oppure 40 anni e 7 mesi di anzianità contributiva indipendentemente dall'età anagrafica) non si applicano a quei soggetti che entro il 31 dicembre 2015 abbiano già maturato i requisiti specificati nel precedente sottopara a..



d. CESSAZIONE A DOMANDA DALL'ASPETTATIVA PER RIDUZIONE DI QUADRI
(art. 909 del Decreto Legislativo n. 66/2010)

Il nuovo incremento di 4 mesi alla speranza di vita si applica anche agli Ufficiali, che chiedono di cessare dal servizio dopo essere stati collocati in aspettativa per riduzione di quadri tenendo conto delle indicazioni fornite nei paragrafi precedenti.

3. DIRAMAZIONE

Gli Enti in indirizzo sono invitati a curare la capillare diramazione della presente circolare, consultabile, tra l'altro, sui siti "www.persomil.difesa.it" e "www.previmil.difesa.it", a tutti i Comandi/Enti dipendenti.

IL DIRETTORE GENERALE *in s. v.*
(Dott.ssa Patrizia DE MICHELIS)



IL DIRETTORE GENERALE
(Gen. D. c. (i) Paolo GEROMETTA)

